



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemezza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 104 del 16 Gennaio 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE A2 ELITE – A2 – B MASCHILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Stagione Sportiva 2024/2025);

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025);

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025);

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2e CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – (Stagione Sportiva 2024/2025);

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025);

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE PRIME CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE ULTIME SEI CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE (stagione sportiva 2024/2025).

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 42 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: A Coverciano con il Museo del calcio;

COMUNICATO UFFICIALE n. 287 pubblicato dalla L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale FIGC-LND-AIAC (Stagione Sportiva 2024/2025);

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
MAGNOLIA	ANNA MARIA	20/02/2010	F.C. CROTONE SRL	15/01/2025	18/12/2025
PUGLIESE	UMBERTO	09/04/2009	A.S.D. STILOMONASTERACE C.	15/01/2025	08/01/2026
SEVERINO	LORENZO	23/06/2009	U.S.D. GEPPINO NETTI	15/01/2025	05/11/2025
NETTI	DAVIDE	21/08/2009	U.S.D. GEPPINO NETTI	15/01/2025	05/11/2025
MARRONE GIARDINO	GIUSEPPE	20/10/2009	U.S.D. GEPPINO NETTI	15/01/2025	05/11/2025
COZZA	GIORGIA PIA	04/07/2010	SPORTIVA RENDE	15/01/2025	30/01/2025
NARDACCHIONE	NICOLO	13/11/2009	ACADEMY ARDORE	16/01/2025	07/03/2025

ART.109 NOIF- SVINCOLI INATTIVITA' S.G.S.. - ACCOLTI

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
4323985	SAVAGLIO EMANUELE	12/06/2009	A.S.D. V.E. RENDE	16/01/2025
2602073	MURDACA DOMENICO A	12/05/2008	A.S.D. ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	16/01/2025
3365787	PELLE DOMENICO	23/11/2009	A.S.D. SAN LUCA	16/01/2025

ART.109 NOIF- L.N.D. - ACCOLTI

MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
3800127	FILORAMO ANTONIO	05/10/2007	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO	16/01/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- RICHIESTE ACCOLTE

MATRICOLA	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA
1038748	DRAME ALIOU IBRAHIME	20/06/2006	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO	10/01/2025
3545118	CORIGLIANO CRISTIAN	14/07/1982	A.S.D. GOODFELLAS CATANZARO	10/01/2025
4849728	ZAFFINO MICHELE	22/11/1994	A.S.D. REAL FABRIZIESE	10/01/2025
4661793	SERRATORE BRUNO	06/12/1988	A.S.D. ACADEMY GIRIFALCO	13/01/2025
1094109	TSAMPOURAKIS MICHAIL	02/01/2003	A.S.D. U.S. PALMESE 1912	13/01/2025
2560416	AIELLO GABRIELE SIMONE	05/03/2003	A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO	13/01/2025
3854315	MARCIANO DOMENICO	25/05/1989	ACADEMY ARDORE	13/01/2025
6966762	MARASCA MARIO GABRIEL	23/07/2004	A.S.D. GOODFELLAS CATANZARO	13/01/2025
5770772	TOMASELLI ANTONIO	23/06/2001	A.S.D. GOODFELLAS CATANZARO	14/01/2025
3955088	ARCURI SIMONE	02/08/1994	A.S.D. GOODFELLAS CATANZARO	14/01/2025
1083300	RUNCA TORRES TOMAS A.	04/10/2002	ACADEMY ARDORE	14/01/2025
2175174	LENTINI ANTONIO	23/07/1996	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO	14/01/2025
4315541	ORILIO ANTONIO	06/03/1996	A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA	14/01/2025
1098123	BURSET MORACCI FELIPE	03/11/1999	A.S.D. SAN LUCA	15/01/2025
1036584	PISACRETA VALENTIN M.	21/02/2000	A.S.D. SAN LUCA	15/01/2025
4844559	FIORETTI ANDREA	07/02/1995	POL. D. AUDACE DECOLLATURA	15/01/2025
3799340	MARINO FABIO	07/01/1992	A.S.D. GOODFELLAS CATANZARO	15/01/2025
3609996	FANELLI GIUSEPPE	27/04/1983	F.C.D. ROMBIOLESE	15/01/2025
2731211	SULLA SALVATORE	19/04/2007	A.S.D. AEK CROTONE	15/01/2025
5802947	CAMPO MICHAEL	03/03/1995	A.S.D. AEK CROTONE	15/01/2025
2374594	DE BIASI FRANCESCO	01/09/1973	A.S.D. AEK CROTONE	15/01/2025
2575357	CHIARELLA FRANCESCO	08/10/2005	A.S.D. MESORACA CALCIO	15/01/2025
4071198	TRIPODI MIRKO	04/04/1987	A.S.D TAURIANOVA ACADEMY	16/01/2025
1092910	PANUNCIO SAGGAL F.	28/03/2005	A.S.D. REAL TREBISACCE	16/01/2025
1084660	GOMES NOBRE JAILSON	29/04/2000	G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO	16/01/2025
5757295	ROMEO ANTONIO	16/12/1986	A.C.D. PISCOPIO	16/01/2025

Art. 117 bis N.O.I.F.- Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

I calciatori sotto elencati sono convocati per **martedì 21 gennaio 2025, alle ore 14.00**, presso la Palestra Reggio Gallina C5, sito in Via San Francesco di Sales - Gallina/Reggio Calabria, per effettuare un raduno selettivo. Si rammenta che i calciatori dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al rappresentative@rccalabria.it copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	CARACCIOLIO	EMANUELE	10.06.2006	ASD	CT MAESTRELLI CALCIO A 5
2.	BARBARO	SAMUELE	13.09.2006	ASD	CT MAESTRELLI CALCIO A5
3.	D'AGOSTINO	GABRIELE	03.05.2007	ASD	EVERGREN
4.	MORABITO	GIUSEPPE	27.07.2007	SSD	FANTASTIC FIVE SIDERNO
5.	ISAINCU	GABRIEL	15.09.2005	ASD	FUTSAL SELES
6.	NATI	DAVIDE	19.04.2004	ASD	FUTSAL SELES
7.	PELLEGRINO	GIANLUCA	04.05.2004	ASD	FUTSAL SELES
8.	ARGIRO	LUDOVICO M.	23.09.2006	ASD	FUTSAL SELES
9.	LETIZIA	GIORGIO	17.11.2006	ASD	GALLINESE DL
10.	CUTRUPÌ	MATTEO	20.08.2007	ASD	GALLINESE DL
11.	PRIOLO	MICHELE	18.03.2006	ASD	GALLINESE DL
12.	MANCUSO	ALESSANDRO	20.06.2005	ASD	GALLINESE DL
13.	CIMAROSA	VINCENZO	30.11.2005	ASD	GALLINESE DL
14.	GATTO	GIUSEPPE	20.02.2006	ASD	GALLINESE DL
15.	PIRROTTA	DOMENICO	19.04.2004	ASD	NATURAL FUTSAL
16.	BRIGANTE	DANIEL	07.09.2004	ASD	NATURAL FUTSAL
17.	CORDOVA	ROSARIO	07.04.2004	APSSD	OLIMPIA 2000
18.	STELITANP	ANDREA	08.11.2006	APSSD	OLIMPIA 2000
19.	CALLEA	FORTUNATO	30.08.2007	ASD	ORATORIO SALESIANO
20.	MANCUSO	ANTONINO	19.07.2007	ASD	ORATORIO SALESIANO
21.	VELONA	GIUSEPPE	03.04.2007	ASD	ORATORIO SALESIANO
22.	ORLANDO	SAVERIO	01.10.2007	ASD	ORATORIO SALESIANO
23.	GATTO	MARIO A.	07.01.2006	ASD	PGS AURORA GALlico
24.	SCARPELLO	ANTONINO	30.10.2006	ASD	POL. CITTANOVA
25.	VOTANO	CHRISTIAN	22.10.2005	ASD	REGGIO CALABRIA CALCIO A5
26.	CILEA	SAMUELE	07.04.2006	ASD	REGGIO CALABRIA CALCIO A5
27.	SURACI	MIGUEL	13.06.2006	ASD	REGHION 730 FC
28.	ROMANO	ALESSANDRO	17.05.2006	ASD	REGHION 730 FC
29.	SARACENO	NICODEMO	04.11.2006	ASD	REGHION 730 FC
30.	SGRO	ANTONIO	30.11.2007	SSD	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
31.	NUCERA	GIOVANNI	15.02.2007	SSD	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
32.	PAINO	MATTEO	12.11.2004	SSD	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
33.	NUCERA	FABIOFEDERICO	20.08.2005	SSD	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
34.	STILLITANO	GIOVANNI	26.04.2007	SSD	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
35.	ROMANO	ALESSANDRO	17.05.2006	ASD	SOCCER LAB ACADEMY
36.	CALABRESI	ROCCO	21.06.2007	ASD	SOCCER LAB ACADEMY
37.	INUSO	ANTONINO	05.03.2007	ASD	SOCCER LAB ACADEMY
38.	CUTRI	ANTONIO	19.09.2005	ASD	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5
39.	GUGLIELMO	MARIO	20.09.2005	ASD	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5
40.	LO PRESTO	FRANCESCO	27.10.2005	ASD	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5
41.	ZAGARI	ROSARIO	09.12.2005	ASD	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5
42.	COTRONEO	SERGIO	19.01.2006	ASD	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5

STAFF:

Dirigente Accompagnatore: LUPPINO DOMENICO
 Dirigente: DELLA TORRE GIUSEPPE
 Allenatore: QUATTRONE GIOVANNI
 Collaboratore tecnico : MANGANO AURELIO
 Preparatore Portieri: LO GATTO SALVATORE
 Collaboratore : LUIGI CICIARELLO
 Medico: ALOI GIUSEPPE

CAMPIONATO ECCELLENZA

Modifiche al programma gare

Gara SAN LUCA = REGGIO RAVAGNESE 19.01.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Ardore Marina, sito in località Vescovado. Si precisa che, per come disposto dal Comune di Ardore con prot. n. 387 del 14.01.2025, la fruibilità dell'impianto deve intendersi "per un massimo di 150 spettatori nei posti a sedere della Tribuna coperta (locali) e n. 50 nella gradinata prospiciente la stessa (ospiti)".

Recuperi

Recupero Gare

BRANCALEONE = ROSSANESE

PAOLANA = SAN LUCA

Il recupero delle gare a margine viene fissato per mercoledì 29 gennaio 2025, ore 14.30.

Recupero Gare - Prosecuzione

Recupero Gara BOCALE CALCIO ADMO = ARDORE (Prosecuzione)

La gara a margine sospesa al termine del primo tempo, con il risultato BOCALE CALCIO ADMO - ARDORE: 0-0, verrà recuperata per mercoledì 29 gennaio 2025, ore 14.30.

Il calcio d'inizio del secondo tempo dovrà essere effettuato dalla società Ardore chi si posizionerà nella porzione di campo presidiata dall'assistente arbitrale n.1.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Recuperi

Recupero Gare

CAMPORA = V.E. RENDE

CASSANO SYBARIS = AEK CROTONE

JUVENILIA ROSETO C.S. = PLM MORRONE

Il recupero delle gare a margine viene fissato per mercoledì 29 gennaio 2025, ore 14.30.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI - Gir. C

Si informa che, seguito disponibilità proprio campo, giusta comunicazione, la società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI disputerà le proprie gare interne sul campo "M. Notaro" di Palermiti, sito in Via Regina Elena (Loc. Stretto).

Pertanto la gara POLISPORTIVA PALERMITI = ROSARNESE del 19.01.2025, ore 14.30, si disputerà sul suddetto campo.

Modifiche al programma gare

Gara CITTA DI SIDERNO = CATONA CALCIO del 19.01.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "N. Muscolo" di Roccella Jonica, sito in Viale degli Ulivi.

Gara RC GALLINA CALCIO = POLISPORTIVA BOVESE ONLUS del 18.01.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito momentanea indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Parrinello-Repaci" di Campo Calabro, sito in Via Campanile.

Recuperi

Recupero Gare

AUDACE SAN MARCO = SPEZZANO ALBANESE
MIRTO CROSIA = KRATOS BISIGNANO
AUDACE DECOLLATURA = ROCCA DI NETO 1966
F.C. SAN MANGO = REAL COSENZA
BIVONGI PAZZANO 1968 = LAUREANA 2021
SANTONOFRIO CALCIO = REAL MONTEPAONE

Il recupero delle gare a margine viene fissato per mercoledì 29 gennaio 2025, ore 14.30.

Recupero Gare - Prosecuzione

Recupero Gara GALLINESE DL = CAMPESE (Prosecuzione)

La gara a margine sospesa al 26' del primo tempo con il risultato GALLINESE DL - CAMPESE: 0 -0, verrà recuperata per mercoledì 29 gennaio 2025, ore 14.30.

Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa laterale da parte della società Gallinese DL tra la linea di fondo e la panchina dal lato opposto della loro porta da difendere.

Le squadre erano disposte in campo con la società Gallinese DL dal lato degli spogliatoi.

COPPA CALABRIA

Gare Rinviate

Gara THEMESSEN = LUZZESE CALCIO 1965 del 15.01.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito all'erta meteo e ratifica accordi intersocietà interessate, è stata rinviata a mercoledì 22 gennaio 2025, ore 14.30.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE "ECCELLENZA"

Modifiche al programma gare

Gara E. COSCARELLO CASTROLIBERO = CROTONE SRL del 19.01.2025 (ore 14.30)

La gara a margine, seguito concomitanza con gara Femminile Under 17 Nazionale - Play Off Crotone SRL - Bari, viene rinviata a domenica 2 febbraio 2025, ore 14.30 (turno di riposo del campionato).

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Modifiche al programma gare

Gara DUELLE FUTSAL CETRARO = SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB del 19.01.2025 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo Polisportivo "G.Grosso" di Cetraro, sito in Via Libertà - Lungomare.

Gara FUTSAL KROTON = ICIERRE LAMEZIA C5 del 19.01.2025 (ore 11.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata alle ore 12.00 e si disputerà sul campo Centro Sportivo "The Zone" di Crotone, sito in Via Enrico Mattei.

Recuperi

Recupero Gare

GUARDIA CALCIO A5 2016 = SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI
REGGIO CALABRIA CALCIO A5 = OLIMPIA 2000

Il recupero delle gare a margine viene fissato per mercoledì 29 gennaio 2025, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara REAL KRIMISA = CALCIO SANGIOVANNESE 5^a giornata di andata (da definire)

La gara a margine, riportata sul calendario "da definire", giusta comunicazione società ospitante e ratifica accordi intersocietà interessate, onde evitare la concomitanza con gara di Coppa Italia Nazionale C5 della società Calcio Sangiovanese, viene posticipata a mercoledì 5 febbraio 2025, ore 20.00.

Gara PIANETTE FUTSAL = CALCIO SANGIOVANNESE del 02.02.2025 (ore 16.00)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con gara di Coppa Italia Nazionale C5 della società Calcio Sangiovanese e ratifica accordi intersocietà interessate, viene posticipata a domenica 9 febbraio 2025, ore 16.00.

Recuperi

Recupero Gare

CALCIO SANGIOVANNESE = 8 MARZO

UNION KROTON 1988 = DIAMANTE CASELLI PASCALE

Il recupero delle gare a margine viene fissato per mercoledì 22 gennaio 2025, ore 15.00.

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARDORE	BRANCALEONE	R	18/01/2025 14:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
CASTROVILLARI CALCIO	PAOLANA	R	19/01/2025 14:30	9 COMUNALE "M.RENDE"	CASTROVILLARI	VIA DEI VETERANI DELLO SPORT
CITTANOVA CALCIO	GIOIESE 1918	R	19/01/2025 14:30	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
DIGIESE PRAIATORTORA	SORIANO 2010	R	19/01/2025 14:30	23 COMUNALE "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	BOCALE CALCIO ADMO	R	19/01/2025 14:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
ROSSANESE	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	R	19/01/2025 14:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SAN LUCA	REGGIO RAVAGNESE 1960	R	19/01/2025 14:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
U.S. PALMESE 1912	RENDE CALCIO 1968	R	19/01/2025 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AEK CROTONE	MESORACA CALCIO	R	19/01/2025 14:30	487 COMUNALE "SETTORE B"	CROTONE/TUFOLO	VIA GIOACCHINO DA FIORE
CITTA AMANTEA 1927	ALTomonte RC	R	19/01/2025 14:30	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
COTRONEI CALCIO	CASSANO SYBARIS	R	19/01/2025 14:30	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
PLM MORRONE	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	19/01/2025 14:30	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA
SCALEA CALCIO 1912	JUVENILIA ROSETO C.S.	R	19/01/2025 14:30	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
SOCCER MONTALTO	CALCIO MALVITO	R	19/01/2025 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
TREBISACCE CALCIO	CAMPORA	R	19/01/2025 14:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
V.E. RENDE	SERSALE CALCIO 1975	R	19/01/2025 14:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CARAFFA	COMPENS. CAPO VATICANO	R	18/01/2025 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
MELITO	VAL GALLICO	R	18/01/2025 14:30	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
AFRICO	VIRTUS ROSARNO	R	19/01/2025 14:30	133 COMUNALE AFRICO	AFRICO NUOVO	VIA CAPO BRUZZANO
ATLETICO MAIDA	BOVALINESE 1911	R	19/01/2025 14:30	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
DELIESE	STILOMONASTERACE CALCIO	R	19/01/2025 14:30	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
GIOIOSA JONICA ASD	SAN NICOLA CHIARAVALLE	R	19/01/2025 14:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
MELICUCCO CALCIO	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	R	19/01/2025 14:30	477 COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
PRO PELLARO	BIANCO	R	19/01/2025 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	AUDACE SAN MARCO	A	18/01/2025 14:30	90 COMUNALE "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
BISIGNANO	MIRTO CROSIA	A	18/01/2025 14:30	92 "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
KRATOS BISIGNANO	DIAMANTE CASELLI PASCALE	A	18/01/2025 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
RANGERS CORIGLIANO	GEPPINO NETTI	A	18/01/2025 14:30	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
ACRI ACADEMY	LUZZESE CALCIO 1965	A	19/01/2025 14:30	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRI	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI
NUOVA ROGGIANO 2020	FUSCALDO CALCIO 1973	A	19/01/2025 14:30	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
SPEZZANO ALBANESE	REAL TREBISACCE	A	19/01/2025 14:30	27 "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA

GIRONE B - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL COSENZA	CUTRO	A	18/01/2025 14:30	416 C.S. REAL COSENZA 2	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
BRUTIUM COSENZA	F.C. SAN MANGO	A	19/01/2025 14:30	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
GARIBALDINA	STELLE AZZURRE SILANA	A	19/01/2025 14:30	60 "ANTONIO LEO"	SOVERIA MANNELLI	VIA COL VENTO
ROCCA DI NETO 1966	S.MAURO MARCHESATO	A	19/01/2025 14:30	396 COMUNALE "SANT'AGOSTINO"	ROCCA DI NETO	VIA ANTONIO GRAMSCI
SAN FILI 1926	MARCA FOOTBALL CLUB	A	19/01/2025 14:30	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
SCANDALE	CITTA DI CIRO MARINA	A	19/01/2025 14:30	157 COMUNALE "LUIGI DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CAMPO SPORTIVO
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	AUDACE DECOLLATURA	A	19/01/2025 14:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	CITTA DI CIRO MARINA	A	22/01/2025 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI SOVERATO	SERSALESE	A	19/01/2025 14:30	131 "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
LAUREANA 2021	SANTONOFRIO CALCIO	A	19/01/2025 14:30	163 "DOMENICO FRANZE"	LAUREANA DI BORRELLO	CONTRADA RESCHIA
PINO DONATO TAVERNA	PRASAR	A	19/01/2025 14:30	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
PISCOPIO 2019	PROMOSPORT LAMEZIA	A	19/01/2025 14:30	471."DAVIDE D'ANGELO"	VIBO VALENTIA FRAZ. PISCOPIO	VALLEMESIMA-PISCOPIO
POLISPORTIVA PALERMITI	ROSARNESE	A	19/01/2025 14:30	259 COMUNALE "M. NOTARO"	PALERMITI	VIA REGINA ELENA LOC.STRETTO
REAL MONTEPAONE	PIZZO	A	19/01/2025 14:30	375 COMUNALE MONTEPAONE	MONTEPAONE LIDO	VIA ALESSANDRO MANZONI
ROMBIOLESE	BIVONGI PAZZANO 1968	A	19/01/2025 14:30	269 "S. LO SCHIAVO"	ROMBIOLO	LOCALITA CONVENTO

GIRONE D - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	ACADEMY ARDORE	A	18/01/2025 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO
CS LAZZARO 1974	GEBBIONE 2020	A	18/01/2025 14:30	76 COMUNALE "PEPE NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	VIA SANTILARIO
RC GALLINA CALCIO	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	18/01/2025 14:30	196 PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
SAN GAETANO CATANOSO	SPORTING POLISTENA	A	18/01/2025 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
TAURIANOVA ACADEMY	GALLINESE DL	A	18/01/2025 14:30	41 "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
CAMPESE	SIDERNO 1911	A	19/01/2025 14:30	196 PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
CITTA DI SIDERNO	CATONA CALCIO	A	19/01/2025 14:30	40 "N. MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
RIZZICONI	ROCCELLA	A	19/01/2025 14:30	267 RIZZICONI	RIZZICONI	CONTRADA LIMORTI

COPPA CALABRIA

GARA QUARTI FI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
THEMESEN	LUZZESE CALCIO 1965	R	22/01/2025 14:30	234 "VALLE GRANDE"	LONGOBUCCO	LOCALITA VALLE GRANDE

CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CUS COSENZA	CATANZARO 1929 SRL	A	19/01/2025 14:30	411 "CENTRO UNIVERSITARIO"	RENDE/ARCAVACATA	VIA P.BUCCI-UNIVERSITA'
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	CROTONE SRL	A	02/02/2025 14:30	204 "M.DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
LOCRI NEXT GEN	SPORTIVA RENDE	A	19/01/2025 14:30	34 "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA COSMANO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BFB ROVITO	ICIERRE LAMEZIA C5	R	18/01/2025 14:30	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE
DOMENICO SPORT	GALLINESE DL	R	18/01/2025 16:00	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
LA SPORTIVA CARIATESE	DUELLE FUTSAL CETRARO	R	18/01/2025 15:00	928 PALESTRA L.S. CARIATI C/5	CARIATI	VIA NICOLA GOLIA
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	MIRTO C5	R	18/01/2025 16:00	736 PALASPORT BODY FITNESS CLUB C5	CORIGLIANO ROSSANO	VIA G. CANDIANO
PANTERE NERE CATANZARO	CITTA DI FIORE C5	R	18/01/2025 15:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANTELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	POLISPORTIVA CITTANOVA	R	18/01/2025 16:00	637 PALASPORT BOTTEGHELLE C/5	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIRTO C5	REGGIO CALABRIA CALCIO A5	A	22/01/2025 15:00	808 PALASPORT CROSIA C5	CROSIA MIRTO	VIA SPADOLINI

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AESSE BUILDING	C5 CITTA DI RENDE	R	18/01/2025 15:00	879 C.S. "MAXI SPORT SRL" C/5	CATANZARO	VIA MARAFIOTI 13
AMANTEA FUTSAL	REAL KRIMISA	R	18/01/2025 15:00	910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA C5	AMANTEA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
FUTSAL KROTON	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	R	18/01/2025 15:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
GUARDIA CALCIO A5 2016	FUTSAL MORELLI 15	R	18/01/2025 15:30	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA
NUOVA CELICO	ITALIA 90 ROCCELLETTA	R	18/01/2025 15:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	PIANETTE FUTSAL 2023	R	18/01/2025 15:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	C.DA MARINOVA

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	FUTSAL SELES	R	18/01/2025 15:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
FANTASTIC FIVE SIDERNO	OLIMPIA 2000	R	18/01/2025 16:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
FUTSAL CLUB FI LADELFA	PGS AURORA GALLICO	R	18/01/2025 15:00	641 PALASPORT FI LADELFA C/5	FI LADELFA	VIALE EUROPA
SOCCER LAB ACADEMY	OLIMPIUS	R	18/01/2025 15:00	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4ª TRATTO N.471
ZEFHIR PELLARO C5	NATURAL FUTSAL	R	18/01/2025 15:30	804 PALA ATTINA'	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	VIA MAURIZIO GUCCI

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	BFB ROVITO	R	19/01/2025 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
NUOVA CELICO	REAL KRIMISA	R	19/01/2025 11:00	663 C.S. BELTRANO C/5	CELICO	VIA DELLA RESISTENZA
PIANETTE FUTSAL 2023	FUTSAL MORELLI 15	R	19/01/2025 10:00	869 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE	ROVITO	LOC. PIANETTE

GIRONE B - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUELLE FUTSAL CETRARO	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	R	19/01/2025 11:00	791 POLISPORTIVO "G. GROSSO" C5	CETRARO MARINA	VIA LIBERTA' - LUNGOMARE
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	19/01/2025 11:00	861 C.S. GIANNONE	CORIGLIANO CALABRO/SCHIAVONEA	C.DA GIANNONE
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	AMANTEA FUTSAL	R	19/01/2025 11:00	827 POLIVALENTE	LUZZI	C.DA MARINOVA

GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTSAL KROTON	ICIERRE LAMEZIA C5	R	19/01/2025 12:00	919 CENTRO SPORTIVO "THE ZONE"	CROTONE	VIA ENRICO MATTEI
OLIMPIUS	AESSE BUILDING	R	19/01/2025 16:30	923 PALAZZETTO SAN PIETRO A MAIDA	SAN PIETRO A MAIDA	VIA MAISANO
PANTERE NERE CATANZARO	POLISPORTIVA BORGIA	R	19/01/2025 11:00	687 PALASPORT "S. ELIA" C/5	SANTELIA DI PENTONE	VIA NICOLAS GREEN

GIRONE D - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	POLISPORTIVA CITTANOVA	R	19/01/2025 11:00	927 PALASPORT "E. KENNEDY SHRIVER"	SIDERNO	VIALE SASSO MARCONI
NATURAL FUTSAL	EVERGREEN	R	19/01/2025 15:30	899 POLIVALENTE MOLOCHIO	MOLOCHIO	VIA SALVATORE ALESSIO
PGS AURORA GALLICO	ROSARNESE	R	20/01/2025 19:00	646 TOMMASO MAESTRELLI	REGGIO CALABRIA	VIA ARGHILLA SUD N.1

GIRONE E - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RHEGION 730 FC	OLIMPIA 2000	R	19/01/2025 11:00	804 PALA ATTINA'	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	VIA MAURIZIO GUCCI
ASD PGS ORATORIO SALESIAN	REGGIO CALABRIA CALCIO A5	R	20/01/2025 18:30	719 ISTITUTO SALESIANO C/5	BOVA MARINA	VIA TRIESTE
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	GALLINESE DL	R	20/01/2025 18:00	649 C.S. MIRABELLA "OPEN" C/5	REGGIO CALABRIA/VITO INFERIORE	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
SOCCER LAB ACADEMY	ZEFHIR PELLARO C5	R	20/01/2025 18:00	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - MEM. S. GALLO

GIRONE 2T - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REMPICCI LA NOSTRA VALLE	SPORTING MELICUCCO	R	22/01/2025 15:00	836 CENTRO GIOVANILE RAMPICCI	CONDOLFURI	VIA PERIPOLI 47
SINCO BISIGNANO C5	VIENNA DA FUSCALDO ASD	R	22/01/2025 18:00	709 PALESTRA COMUNALE BISIGNANO C5	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO
SPORTING CASALI DEL MANCO	CITTA DI CATANZARO C5	R	22/01/2025 15:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
SQUILLACE MARINA	SERRA SAN BRUNO CALCIO 5	R	22/01/2025 19:30	893 CASSIODORO SPORTING CENTER	SQUILLACE LIDO	VIALE DEI FENICI

REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTIVA RENDE	PIANETTE FUTSAL 2023	A	18/01/2025 15:45	738 C.S."ARINTHA CLUB" C/5	RENDE	VIA MEUCCI
DIAMANTE CASELLI PASCALE	CUS COSENZA	A	19/01/2025 15:00	716 SPORTING CLUB LA VALLE C/5	SCALEA	LOCALITA FORESTA
REAL KRIMISA	CALCIO SANGIOVANNESE	A	05/02/2025 20:00	739 PALASPORT CIRO MARINA C/5	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE
8 MARZO	UNION KROTON 1988	A	19/01/2025 11:30	931 COMUNALE CONFLENTI C/5	CONFLENTI	VIA POMETTA

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D.MATICI A.P.S.	ARCUDACE PALMI CLUB	A	19/01/2025 15:00	911 HOTEL APAN C/5	REGGIO CALABRIA	VIALE LA BOCCETTA
REGGIO SPORTING CLUB	VAL GALLICO	A	19/01/2025 11:00	850 POLIVALENTE BOCCIONI	REGGIO CALABRIA	VIALE MESSINA
XENIUM	HAMMERS FC ASD	A	19/01/2025 17:00	651 C.S. FAMILIARI C/5	REGGIO CALABRIA	VIA REGGIO CAMPI PIETRASTORTA

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANNESE	8 MARZO	A	22/01/2025 15:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE	SAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
UNION KROTON 1988	DIAMANTE CASELLI PASCALE	A	22/01/2025 15:00	711 "PALASPORT PALAKRO"	CROTONE	LOC. BERNARO - VIA G. DA FIORE

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
BOCALE CALCIO ADMO	- ARDORE	SOSP.	M
BRANCALEONE	- ROSSANESE	N.D.	M
GIOIESE 1918	- DIGIESE PRAIATORTORA	1 - 0	
PAOLANA	- SAN LUCA	N.D.	M
REGGIO RAVAGNESE 1960	- CITTANOVA CALCIO	4 - 1	
RENDE CALCIO 1968	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	0 - 1	
SORIANO 2010	- U.S. PALMESE 1912	0 - 1	
(1) VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- CASTROVILLARI CALCIO	3 - 2	

(1) - disputata il 11/01/2025

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
ALTOMONTE RC	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 0		BIANCO	- MELITO	3 - 2	
CALCIO MALVITO	- TREBISACCE CALCIO	1 - 2		(1) BOVALINESE 1911	- GIOIOSA JONICA ASD	1 - 2	
CAMPORA	- V.E. RENDE	N.D.	M	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	- PRO PELLARO	0 - 1	
CASSANO SYBARIS	- AEK CROTONE	N.D.	M	COMPRES. CAPO VATICANO	- MELICUCCO CALCIO	5 - 0	
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- COTRONEI CALCIO	2 - 2		SAN NICOLA CHIARAVALLE	- DELIESE	0 - 0	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- PLM MORRONE	N.D.	M	STILOMONASTERACE CALCIO	- CARAFFA	1 - 0	
(1) MESORACA CALCIO	- SOCCER MONTALTO	4 - 1		(1) VAL GALICO	- AFRICO	2 - 1	
SERSALE CALCIO 1975	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 1		VIRTUS ROSARNO	- ATLETICO MAIDA	2 - 3	

(1) - disputata il 11/01/2025

(1) - disputata il 11/01/2025

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2024

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE C - 12 Giornata - A			
ROMBIOLESE	- LAUREANA 2021	0 - 3	GST

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - A				GIRONE B - 14 Giornata - A			
AUDACE SAN MARCO	- SPEZZANO ALBANESE	N.D.	M	AUDACE DECOLLATURA	- ROCCA DI NETO 1966	N.D.	M
(1) DIAMANTE CASELLI PASCALE	- ATLETICO SAN LUCIDO	3 - 0		CITTA DI CIRO MARINA	- GARIBALDINA	0 - 1	
(1) FUSCALDO CALCIO 1973	- ACRICACADEMY	1 - 1		(1) CUS COSENZA	- SAN FILI 1926	0 - 0	
(1) GEPPINO NETTI	- BISIGNANO	0 - 4		F.C. SAN MANGO	- REAL COSENZA	N.D.	M
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- RANGERS CORIGLIANO	2 - 2		(1) MARCA FOOTBALL CLUB	- SCANDALE	2 - 0	
MIRTO CROSLA	- KRATOS BISIGNANO	N.D.	M	S.MAURO MARCHESATO	- BRUTTIUM COSENZA	3 - 3	
THEMESEN	- NUOVA ROGGIANO 2020	2 - 2		STELLE AZZURRE SILANA	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	1 - 1	

(1) - disputata il 11/01/2025

(1) - disputata il 11/01/2025

GIRONE C - 14 Giornata - A				GIRONE D - 14 Giornata - A			
BIVONGI PAZZANO 1968	- LAUREANA 2021	N.D.	M	(1) ACADEMY ARDORE	- CITTA DI SIDERNO	1 - 3	
(1) PIZZO	- PISCOPIO 2019	2 - 0		(1) CATONA CALCIO	- RC GALLINA CALCIO	1 - 1	
PRASAR	- POLISPORTIVA PALERMITI	1 - 0		GALLINESE DL	- CAMPESE	SOSP.	F
(1) PROMOSPORT LAMEZIA	- PINO DONATO TAVERNA	1 - 1		(1) GEBBIONE 2020	- BAGNARESE	2 - 3	
REAL FABRIZIESE	- ROMBIOLESE	1 - 0		POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	- TAURIANOVA ACADEMY	0 - 4	
(1) ROSARNESE	- CITTA DI SOVERATO	1 - 1		ROCCCELLA	- SAN GAETANO CATANOSO	0 - 2	
SANTONOFRIO CALCIO	- REAL MONTEPAONE	N.D.	M	SIDERNO 1911	- RIZZICONI	0 - 0	
(1) - disputata il 11/01/2025				(1) SPORTING POLISTENA	- CS LAZZARO 1974	4 - 1	

(1) - disputata il 11/01/2025

(1) - disputata il 11/01/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - A			
BFB ROVITO	- POLISPORTIVA CITTANOVA	4 - 6	
DOMENICO SPORT	- CITTA DI FIORE C5	5 - 3	
LA SPORTIVA CARIATESE	- MIRTO C5	2 - 3	
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- GALLINESE DL	0 - 5	
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- DUELLE FUTSAL CETRARO	2 - 2	
RHEGION 730 FC	- ICIERRE LAMEZIA C5	5 - 6	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
C5 CITTA DI RENDE	- GUARDIA CALCIO A5 2016	8 - 3		FUTSAL SELES	- SOCCER LAB ACADEMY	5 - 0	
FUTSAL MORELLI 15	- AMANTEA FUTSAL	2 - 7		NATURAL FUTSAL	- FUTSAL CLUB FILODELFA	2 - 3	
ITALIA 90 ROCCELLETTA	- AESSE BUILDING	2 - 1		OLIMPIA 2000	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	0 - 2	
PIANETTE FUTSAL 2023	- FUTSAL KROTON	4 - 3		OLIMPUS	- ROSARNESE	9 - 4	
REAL KRIMISA	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	3 - 4		PGS AURORA GALLICO	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	3 - 2	
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- NUOVA CELICO	2 - 2					

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R				GIRONE B - 2 Giornata - R			
BFB ROVITO	- NUOVA CELICO	5 - 5		AMANTEA FUTSAL	- SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	9 - 4	
FUTSAL MORELLI 15	- LA SPORTIVA CARIATESE	0 - 6	GST	DOMENICO SPORT	- DUELLE FUTSAL CETRARO	6 - 1	
REAL KRIMISA	- PIANETTE FUTSAL 2023	4 - 3		GUARDIA CALCIO A5 2016	- SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	N.D.	M

GIRONE C - 2 Giornata - R				GIRONE D - 2 Giornata - R			
AESSE BUILDING	- ITALIA 90 ROCCELLETTA	3 - 9		(1) EVERGREEN	- FUTSAL SELES	4 - 7	
ICIERRE LAMEZIA C5	- OLIMPUS	4 - 7		POLISPORTIVA CITTANOVA	- PGS AURORA GALLICO	9 - 3	
POLISPORTIVA BORGIA	- FUTSAL KROTON	3 - 5		ROSARNESE	- NATURAL FUTSAL	4 - 10	

(1) - disputata il 13/01/2025

GIRONE E - 2 Giornata - R			
(1) C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	- RHEGION 730 FC	2 - 5	
(1) GALLINESE DL	- SOCCER LAB ACADEMY	8 - 2	
REGGIO CALABRIA CALCIO A5	- OLIMPIA 2000	N.D.	M
ZEFHIR PELLARO C5	- ASD PGS ORATORIO SALESIAN	1 - 8	

(1) - disputata il 13/01/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE B - 4 Giornata - A			
CALCIO SANGIOVANNESE	- 8 MARZO	Rip.Gara	GST	ARCUDACE PALMI CLUB	- REGGIO SPORTING CLUB	12 - 0	
PIANETTE FUTSAL 2023	- CUS COSENZA	3 - 11		ASD SAN NICOLA MELICUCCO	- A.S.D.MATICI A.P.S.	4 - 3	
SPORTIVA RENDE	- REAL KRIMISA	10 - 0		VAL GALLICO	- XENIUM	1 - 4	
UNION KROTON 1988	- DIAMANTE CASELLI PASCALE	Rip.Gara	GST				

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 15.01.2025, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 12/ 1/2025 BOCALE CALCIO ADMO - ARDORE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al termine del primo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, con il risultato BOCALE CALCIO ADMO - ARDORE: 0 - 0, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Il calcio d'inizio del secondo tempo dovrà essere effettuato dalla società Ardore chi si posizionerà nella porzione di campo presidiata dall'assistente arbitrale n.1.

Gara del 12/ 1/2025 BRANCALEONE - ROSSANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 PAOLANA - SAN LUCA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE

€ 500,00 e 1 GARA VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

Per ripetuto lancio di pietre e sputi all'indirizzo di uno degli AA, attingendolo, durante la gara (recidiva specifica) e lancio di un fumogeno nei pressi delle panchine, da parte di propri sostenitori durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CONTINENTE MINGUIT
MAXIMILIANO AR

(CASTROVILLARI CALCIO)

FILIPPELLI GIUSEPPE

(CASTROVILLARI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

AMENDOLA MARCO

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FAZIO ANTONIO

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

TRENTINELLA PASQUALE

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

FERRARA ROBERTO

(VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 GIOIESE 1918

Per avere propri sostenitori, prima dell'inizio della gara, rivolto ripetutamente ai tesserati della società avversaria parole offensive e gravemente minacciose, nonché per sputi e lancio di acqua all'indirizzo dei predetti tesserati, attingendoli. Per avere propri giocatori, alla fine del primo tempo, dato luogo ad un "parapiglia" con giocatori della squadra avversaria. Per avere propri sostenitori, a fine gara, lanciato in campo una bottiglietta d'acqua "semipiena" che cadeva tra le due panchine senza colpire alcuno. Per avere alcune persone non identificate (circa 6/7) ma riconducibili alla società, alla fine del primo tempo e a fine gara, fatto abusivamente ingresso nel campo attraverso un cancello aperto.

€ 100,00 DIGIESE PRAIATORTORA

Per avere propri giocatori, alla fine del primo tempo, dato luogo ad un "parapiglia" con giocatori della squadra avversaria.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE

GUIDO PASQUALINO (CITTANOVA CALCIO)

Per condotta reiteratamente ingiuriosa nei confronti dell'arbitro durante la gara e mentre abbandonava il terreno di gioco a seguito del provvedimento di allontanamento.

SQUALIFICA PER UNA GORNATA

DAL TORRIONE MARIO (GIOIESE 1918)

Per avere a fine gara, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Commissario di campo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TRINGALI GIUSEPPE (RENDE CALCIO 1968)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LENTINI ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) CLASADONTE PIERO (SORIANO 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEONE ALESSANDRO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

AMMONIZIONE (III INFR)

RASO GABRIELE (CITTANOVA CALCIO) LAVECCHIA CHRISTIAN (U.S. PALMESE 1912)

AMMONIZIONE (II INFR)

BESSA DA SILVA DAVID EMAN. (GIOIESE 1918) PALUMBO SALVATORE (SORIANO 2010)
RODRIGUEZ FRANCO GABRIEL (SORIANO 2010) TAPIA NICOLAS IVAN (U.S. PALMESE 1912)

AMMONIZIONE (I INFR)

GODOY GONZALEZ AGUSTIN M. (DIGIESE PRAIATORTORA) TOURE ABOUBAKAR DESIR (RENDE CALCIO 1968)
STEGER LUCIANO MATIAS (U.S. PALMESE 1912)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 12/ 1/2025 CAMPORA - V.E. RENDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 CASSANO SYBARIS - AEK CROTONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 JUVENILIA ROSETO C.S. - PLM MORRONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRASCA SILVIO FRANCESC (BOVALINESE 1911)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PATEA FRANCESCO (AFRICO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA CAVA ANDREA BENITO (VAL GALLICO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CRIACO BRUNO (AFRICO) OLMEDO TOMAS GABRIEL (GIOIOSA JONICA ASD)
SCARAMUZZINO DOMENICO (VAL GALLICO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AUDINO MIRKO (GIOIOSA JONICA ASD) CAVALLARO DAVIDE (GIOIOSA JONICA ASD)

AMMONIZIONE (III INFR)

SPERANZA MATEO (AFRICO) CALDERONE FRANCESCO (BOVALINESE 1911)
ABBRUZZESE FRANCESCO (SOCCER MONTALTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PATEA FRANCESCO	(AFRICO)	GLIOZZI MATTEO	(BOVALINESE 1911)
TASSONI CARLO	(MESORACA CALCIO)	MANGANARO SALVATORE	(VAL GALLICO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLUMBRO DOMENICO	(GIOIOSA JONICA ASD)	FIGLIUZZI GIACOMO	(MESORACA CALCIO)
BOUVET MANUEL CRUZ	(SOCCER MONTALTO)	TAVDGIRIDZE SHOTA	(VAL GALLICO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA****€ 500,00 CITTA DI GUARDAVALLE 1975**

Per ripetuti sputi da parte di propri sostenitori all'indirizzo di uno degli AA, attingendolo, e lancio di oggetti all'indirizzo dello stesso nonché per comportamento ingiurioso e minaccioso, durante la gara.

DIRIGENTI**INIBIZIONE FINO AL 9/ 4/2025**

GALLO ETTORE (SERSALE CALCIO 1975)

Per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale a fine gara. Lo stesso manteneva un atteggiamento irrispettoso e irriguardoso fino al rientro negli spogliatoi, rivolgendo insulti anche nei confronti di Organi Federali.

INIBIZIONE FINO AL 26/ 3/2025

FABRIZIO GIUSEPPE (VIRTUS ROSARNO)

Per condotta ingiuriosa e minacciosa all'indirizzo della terna arbitrale, durante la gara.

INIBIZIONE FINO AL 12/ 3/2025

MERCURI FRANCESCO (MELICUCCO CALCIO)

Per condotta ingiuriosa all'indirizzo della terna arbitrale, durante la gara, reiterato a seguito del provvedimento di allontanamento dal campo.

AMMONIZIONE (I INFR)

MARITATO DANIELE (CALCIO MALVITO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI**INIBIZIONE FINO AL 12/ 3/2025**

VERBICARO VINCENZO (SERSALE CALCIO 1975)

Per condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale durante la gara.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (II INFR)**

LARATTA PASQUALINO (COTRONEI CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PASTORINO CARDONE JULIAN	(CARAFFA)	TEDESCO ANTONIO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
DIAS MASSARI WILLIAM	(SERSALE CALCIO 1975)	MICHELLI JEREMIAS	(VIRTUS ROSARNO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CESANA FRANCO	(ATLETICO MAIDA)	IUDICELLI PIERLUIGI	(ATLETICO MAIDA)
CAFFO MONTOYA ANDRE FR.	(BIANCO)	CITRIGNO ARMANDO	(CALCIO MALVITO)
PIERRI MATTIA	(CITTA AMANTEA 1927)	IORFIDA DANIEL	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
LA TORRE SIMONE	(COMPRES. CAPO VATICANO)	VERSACI MICHELE	(DELIESE)
FAURE LUCIANO ANDRES	(VIRTUS ROSARNO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIZZOLEO UMBERTO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)	MERCURI DOMENICO	(MELICUCCO CALCIO)
JARA FRANCO DAVID	(SCALEA CALCIO 1912)	COSTA GIACOMO	(SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PASSARELLI DOMENICO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	CANDITO FRANCESCO	(MELITO)
---------------------	-----------------------------	-------------------	----------

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARBONE ALESSANDRO	(DELIESE)	SIVORI GASTON OSCAR	(MELITO)
--------------------	-----------	---------------------	----------

AMMONIZIONE (III INFR)

RIGA MATIAS ALEXIS	(ALTOMONTE RC)	PERRI SIMONE	(CITTA AMANTEA 1927)
MARINO VINCENZO	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	CASELLA MATTEO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
NERI ALESSIO PAOLO	(PRO PELLARO)	RISOLEO FRANCISCO GERMA	(SAN NICOLA CHIARAVALLE)
CASSARO DAVIDE	(SERSALE CALCIO 1975)	NESTICO MATTEO	(SERSALE CALCIO 1975)
TASSONE IVAN	(SERSALE CALCIO 1975)	PAPALEO ROCCO	(STILOMONASTERACE CALCIO)
BADIBANGA MICHAEL	(TREBISACCE CALCIO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

VOCE EMANUELE	(CARAFFA)	DIRANE OUSSAMA	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
SABA ANTONIO	(DELIESE)	CATALANO ALESSANDRO	(PRO PELLARO)
DI GIACOMANTONIO GINO	(PRO PELLARO)	GHERGO MAXIMILIANO I	(STILOMONASTERACE CALCIO)
TEN LOPEZ IGNACIO	(VIRTUS ROSARNO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

GRAZIADIO MATTIA	(ALTOMONTE RC)	CAPUTO NATALE	(ATLETICO MAIDA)
ALBANESE MARCO ANTONIO	(BIANCO)	CARASTOIAN ARTIOM	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)
PAPARO SAMUEL	(CITTA DI GUARDAVALLE 1975)	GOMEZ JIMENEZ EMMANUEL	(COTRONEI CALCIO)
ARTUSO GIUSEPPE JUNIOR	(MELICUCCO CALCIO)	DAGOSTINO ANDREA	(MELICUCCO CALCIO)
CANDITO GABRIELE	(MELITO)	CASEIRO LESIEUR ANDRES JAV.	(PRO PELLARO)
MESA MIERAS FACUNDO	(SAN NICOLA CHIARAVALLE)		

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DELIBERE

Gara del 29/12/2024 ROMBIOLESE - LAUREANA 2021

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 2 gennaio 2025;

Preso atto che la società A.S.D. Laureana 2021 ha preannunciato ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto;

Preso atto che la società F.C.D. Rombiolese ha preannunciato ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto;

Rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. Laureana 2021 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Rilevato che la società F.C.D. Rombiolese non ha depositato il ricorso, nei modi e nei tempi di cui all'articolo 67 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e non ha versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.;

Letto il ricorso con il quale la società A.S.D. Laureana 2021 chiede di irrogarsi alla società F.C.D. Rombiolese la punizione sportiva della perdita della gara per avere utilizzato durante la prosecuzione dell'incontro in questione un calciatore, il n. 5 Sig. Vittorio Sicari data di nascita 23/02/2007, non avente titolo in quanto "non tesserato nella data del 15/12/2024 e tesserato successivamente a tale data";

Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società F.C.D. Rombiolese;

Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che:

- in data 15/12/2024 la gara F.C.D. ROMBIOLESE - LAUREANA 2021 è stata sospesa al 38° minuto del secondo tempo a causa delle avverse condizioni meteo, sul risultato di 3 - 1;

- con il Comunicato Ufficiale n.90 del 19 dicembre 2024 è stata disposta la prosecuzione dell'incontro in data 29/12/2024;

- in data 29/12/2024 ha preso parte alla prosecuzione dell'incontro in epigrafe il calciatore n. 5 sig. SICARI VITTORIO nato il 23/02/2007, appartenente alla società F.C.D. Rombiolese;

Rilevato dalla documentazione all'uopo acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, che il calciatore Sig. sig. SICARI VITTORIO nato il 23/02/2007 (matr. n. 2788440), risulta essere stato tesserato dalla società F.C.D. Rombiolese in data 18/12/2024 e, pertanto, successivamente alla data della gara interrotta;

Considerato che ai sensi dell'art. 33 comma 4 lett. b) del Regolamento della L.N.D. "nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione";

Ritenuto pertanto che l'assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali e, pertanto, il ricorso può essere accolto;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) del C.G.S.;

delibera

- 1) accogliere il ricorso avanzato dalla società Laureana 2021 e, per l'effetto, infliggere alla società F.C.D. ROMBIOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3;
- 2) inibire fino al 05/02/2025 il Sig. GAROFANO Pietro quale Dirigente Accompagnatore della società ASD F.C.D. Rombiolese, firmatario della distinta di gara;
- 3) infliggere al calciatore SICARI VITTORIO nato il 23/02/2007 la squalifica per UNA gara effettiva;
- 4) infliggere alla società F.C.D. Rombiolese l'ammenda di € 50,00;
- 5) disporre accreditare alla società A.S.D. Laureana 2021 il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- 6) addebitare sul conto della società F.C.D. Rombiolese il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 12/ 1/2025 GALLINESE DL - CAMPESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 26' del primo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco con il risultato GALLINESE DL - CAMPESE: 0-0, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Il gioco dovrà essere ripreso con una rimessa laterale da parte della società Gallinese DL tra la linea di fondo e la panchina dal lato opposto della loro porta da difendere.

Le squadre erano disposte in campo con la società Gallinese DL dal lato degli spogliatoi.

Gara del 12/ 1/2025 AUDACE DECOLLATURA - ROCCA DI NETO 1966

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 AUDACE SAN MARCO - SPEZZANO ALBANESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 BIVONGI PAZZANO 1968 - LAUREANA 2021

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 F.C. SAN MANGO - REAL COSENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 MIRTO CROSIA - KRATOS BISIGNANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 SANTONOFRIO CALCIO - REAL MONTEPAONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 19/ 2/2025

RAO ROCCO (ROSARNESE)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANCOTTA GIUSEPPE (SPORTING POLISTENA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRI ANDREA (RC GALLINA CALCIO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2025

DI BARTOLO FRANCESCO (ROSARNESE)

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

MICELI GIULIANO (FUSCALDO CALCIO 1973)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VACCARO MANUEL (FUSCALDO CALCIO 1973)

Per condotta reiteratamente ingiuriosa nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERREIRA DA SILVA REGINALDO (CATONA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VERTA GIANLUCA (MARCA FOOTBALL CLUB)

ARABIA PIETRO

(SCANDALE)

RASO ROBERTO

(PROMOSPORT LAMEZIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ORLANDO GIUSEPPE	(CUS COSENZA)	BILELLO GIACOMO	(LUZZESE CALCIO 1965)
CARIATI ROSARIO	(PINO DONATO TAVERNA)	SPINA DAVIDE FRANCESC	(PISCOPIO 2019)
PRAINO NICOLAS DOMENIC	(RANGERS CORIGLIANO)	CATALANO VINCENZO	(ROSARNESE)
FERRARO GIUSEPPE	(ROSARNESE)	GAROFALO ANTONIO	(SCANDALE)
MANTEGNA EMANUELE	(SPORTING POLISTENA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BORDO GAETANO	(CATONA CALCIO)	PANNUTI PASQUALE	(GEBBIONE 2020)
MAGNELLI ALESSANDRO	(MARCA FOOTBALL CLUB)	PUPO DONATO	(PINO DONATO TAVERNA)
ALFANO GIOVANNI PIO	(RANGERS CORIGLIANO)	ALLEGRO MIRKO	(RC GALLINA CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ASSUMMA GIUSEPPE FABIO	(GEBBIONE 2020)
------------------------	-----------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

CARBONE FRANCESCO	(BAGNARESE)
-------------------	-------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

LONGO FRANCESCO	(PROMOSPORT LAMEZIA)
-----------------	----------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

BISIGNANO PATRICK	(ACRI ACADEMY)	MUSOLINO SAMUELE	(ATLETICO SAN LUCIDO)
EL MAKNI ACHRAF	(BAGNARESE)	IANNI VINCENZO	(BAGNARESE)
BUDA SANTO	(CATONA CALCIO)	CONDITO GIUSEPPE	(CITTA DI SOVERATO)
BATTAGLIA GIUSEPPE	(CS LAZZARO 1974)	FAVIERI RAFFAELE	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)
GRECO ANDREA	(DIAMANTE CASELLI PASCALE)	D AGOSTINO DANILO	(FUSCALDO CALCIO 1973)
ALVES BARRETO CARN ERICKY	(LUZZESE CALCIO 1965)	FRANCO GIACOMO	(PINO DONATO TAVERNA)
GAROFFOLO FRANCESCO	(PISCOPIO 2019)	COLLIA LORENZO	(PIZZO)
CUDA MARCO	(PROMOSPORT LAMEZIA)	BIANCO NICO ARTURO	(RANGERS CORIGLIANO)
BACCILLIERI DOMENICO	(RC GALLINA CALCIO)	CARISI DANILO GIUSEPPE	(RC GALLINA CALCIO)
ATTISANO VINCENZO	(ROSARNESE)	GALATI ROCCO	(ROSARNESE)
MACRI AGOSTINO MANUEL	(ROSARNESE)		

AMMONIZIONE (II INFR)

FUDA MARIO	(ACADEMY ARDORE)	SOMBRA ALVAREZ ANGEL DAV.	(ACRI ACADEMY)
CALOMINO JACOPO	(ATLETICO SAN LUCIDO)	CALABRESE ANTONINO	(CATONA CALCIO)
DEL POPOLO DARIO	(CS LAZZARO 1974)	PANGALLO GIANLUCA	(CS LAZZARO 1974)
DE LUCA SAMUELE	(LUZZESE CALCIO 1965)	ANGOTTI ANTONIO	(PINO DONATO TAVERNA)
SORIANO ROBERTO	(PIZZO)	TARZIA DAVIDE	(PROMOSPORT LAMEZIA)
IDANOSA BRIGHT	(SAN FILI 1926)		

AMMONIZIONE (I INFR)

ALGIERI RAFFAELE	(ACRI ACADEMY)	SERVIDIO BRIAN	(ACRI ACADEMY)
CARUSO SIMONE	(BAGNARESE)	CATALANO GIOVANNI	(CATONA CALCIO)
MALLAMACI GENNARO	(CATONA CALCIO)	PELLEGRINO SANTO	(CATONA CALCIO)
CATALANO ALESSANDRO	(CITTA DI SIDERNO)	FRASCA STEFANO	(CITTA DI SIDERNO)
FAVA GIUSEPPEANTONIO	(CS LAZZARO 1974)	TOMMASI PAOLO	(CUS COSENZA)
GUIENNE YOUSSEF	(FUSCALDO CALCIO 1973)	PADUANO LUCA	(GEBBIONE 2020)
CERCHIARO SOLANO OSCAR ALI	(GEPPIANO NETTI)	PANUCCIO CRISTIAN	(PROMOSPORT LAMEZIA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

CAGLIUSO ALESSANDRO (ROCCELLA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FIORETTI CARMINE (PRASAR)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALUMBO GIACOMO (RIZZICONI)

CERALDI ROBERTO (S.MAURO MARCHESATO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCARLATO SERAFINO (BRUTIUM COSENZA)

SIMONETTI GIUSEPPE (ROMBIOLESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FARDELLO SIMONE (NUOVA ROGGIANO 2020)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO EMANUEL PIO (CITTA DI CIRO MARINA)

FERRARELLI FRANCESCO (PRASAR)

CORDOPATRI WALTER (RIZZICONI)

SETTE DOMENICO (ROMBIOLESE)

SABBATTINI LUCA ANIBAL (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

COSTABILE GIANMARCO (BRUTIUM COSENZA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CARUSO GIOVANNI (GARIBALDINA)

ROMOLA ROCCO (RIZZICONI)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARBONE FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

NICOLETTA MATTEO (PRASAR)

CARATTOZZOLO EMANUELE (RIZZICONI)

FUTIA AGOSTINO (ROCCELLA)

MODAFFERI SALVATORE (SAN GAETANO CATANOSO)

FERNANDEZ TABORDA EDUARDO LUCA (SIDERNO 1911)

KEBE FALLOU (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

BOMPAROLA PIETRO (THEMESEN)

AMMONIZIONE (II INFR)

PETRONIO NORBERTO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

ARAMBURU JUAN CRUZ (REAL FABRIZIESE)

TASSONE VITANTONIO (REAL FABRIZIESE)

VALLELUNGA SALVATORE (ROCCELLA)

IOVANE FRANCESCO (S.MAURO MARCHESATO)

LUPPINO SAVERIO (SAN GAETANO CATANOSO)

BORDON CERNUTTE MAXIMO GAB. (SIDERNO 1911)

BRUZZESE SERAFINO (TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

PEDICONE ANDREA PIO (NUOVA ROGGIANO 2020)

TEGANO GIOVANNI (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

MILETTA ALEX (POLISPORTIVA PALERMITI)

MAURO ALESSIO (PRASAR)

PANTANO SALVATORE (REAL FABRIZIESE)

ZAMBARA DOMENICO (RIZZICONI)

DEMASI GIOVANNI (ROCCELLA)

RICCIO SAMUELE (SIDERNO 1911)

SISSOKO SECKOU MAROU (SIDERNO 1911)

BENINCASA DOMENICO (STELLE AZZURRE SILANA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ACOTTO ANDRES HUGO (LA SPORTIVA CARIATESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELFIORE ANTONIO (CITTA DI FIORE C5) FAVASULI LEO ANTONIO (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTESANTI LUCA (ICIERRE LAMEZIA C5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VERARDI FRANCESCO (CITTA DI FIORE C5) DE SALVO DOMENICO (RHEGION 730 FC)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MORELLO FRANCESCO (LA SPORTIVA CARIATESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FORTINO CRISTIAN (BFB ROVITO) GERVASI GERMANO (BFB ROVITO)
RICONOSCIUTO WALTER (DUELLE FUTSAL CETRARO) BUFFONE FABIO (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (II INFR)

MENDES RIBEIRO COS LEON. (DUELLE FUTSAL CETRARO) CAMPANA VINCENZO (MIRTO C5)
CATANESE MICHELE (POLISPORTIVA CITTANOVA) LABATE ANDREA (REGGIO CALABRIA CALCIO A5)
POSTORINO ANTONINO (REGGIO CALABRIA CALCIO A5) MANGANO CARLO (RHEGION 730 FC)

AMMONIZIONE (I INFR)

IORE SALVATORE (DUELLE FUTSAL CETRARO)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (VI INFR)

GALLUCCI GIANLUCA (AESSE BUILDING)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

ARTUSO FRANCESCO (AESSE BUILDING)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

PANUCCI MATTIA (NUOVA CELICO)

Per proteste a decisioni arbitrali al termine della gara.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 12/ 2/2025

FICARA SANTO (PGS AURORA GALLICO)

Per entrata abusiva in campo e comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei giocatori della squadra avversaria.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FRANCISCI MARCO (FUTSAL KROTON)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POLILLO FABRIZIO (PIANETTE FUTSAL 2023)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZICARELLI MASSIMO (PGS AURORA GALLICO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIAMPA GIUSEPPE (OLIMPUS)

FIUMANO FRANCESCO (PGS AURORA GALLICO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PONCE JUAN PABLO (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)

MARINO CRISTIAN (ITALIA 90 ROCCELLETTA)

IANNELLO DOMENICO ANTONI (ROSARNESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CALABRESE ANDREA	(AESSE BUILDING)	MIGALE ANDREA	(FUTSAL KROTON)
LAUGELLI GABRIELE	(ITALIA 90 ROCCELLETTA)	MAZZA ANTONIO	(OLIMPIA 2000)
BRANCA ERNESTO ALEX	(PGS AURORA GALLICO)	AFFATATO GIANLUIGI	(REAL KRIMISA)

AMMONIZIONE (II INFR)

FONTANA MICHELE BRUNO	(C5 CITTA DI RENDE)	BENAVOLI SAVERIO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
GELONESE ANDREA	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)	VITALE ROBERTO	(FANTASTIC FIVE SIDERNO)
PANZARELLA FRANCESCO	(FUTSAL CLUB FILADELFIA)	DASCOLA GIOVANNI MARCO	(OLIMPIA 2000)
ALFANO MATTIA	(PIANETTE FUTSAL 2023)	ELIA ROCCO	(PIANETTE FUTSAL 2023)
SINOPOLI GIANFRANCO	(REAL KRIMISA)	LOPETRONE FRANCESCO	(SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI)

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARA NATALE	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)	CARISTO AGOSTINO NICOLA	(FUTSAL KROTON)
PRESTINICE CRISTIAN ANTONIO	(FUTSAL KROTON)	STARTARI VINCENZO	(NATURAL FUTSAL)
CAMA MATTIA	(PGS AURORA GALLICO)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5**DELIBERE****Gara del 12/ 1/2025 FUTSAL MORELLI 15 - LA SPORTIVA CARIATESE**

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società FUTSAL MORELLI 15;

Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società FUTSAL MORELLI 15 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
- 2) infliggere alla società FUTSAL MORELLI 15 l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- 3) infliggere alla società FUTSAL MORELLI 15 la penalizzazione di UN punto in classifica.

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE**Gara del 12/ 1/2025 GUARDIA CALCIO A5 2016 - SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 REGGIO CALABRIA CALCIO A5 - OLIMPIA 2000

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

DELIBERE

Gara del 12/ 1/2025 CALCIO SANGIOVANNESE - 8 MARZO

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società 8 MARZO;

Letta l'istanza fatta pervenire dalla società 8 MARZO con la quale la società ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore a seguito dell'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile (prot. N.814/2025 del 11.01.2025) e conseguente determinazione della Regione Calabria (prot. N.16683 del 11.01.2025) con livelli di allertamento Arancione;

Accertato che è stata inviata l'invocata causa di forza maggiore alla controparte;

Ritenuto di poter accogliere l'invocata richiesta di causa di forza maggiore della società 8 MARZO;

Visti gli artt.53 e 55 NOIF e 10 del CGS;

delibera

1) disporre la ripetizione della gara e la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 12/ 1/2025 UNION KROTON 1988 - DIAMANTE CASELLI PASCALE

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD DIAMANTE CASELLI PASCALE;

Letta l'istanza fatta pervenire dalla società ASD DIAMANTE CASELLI PASCALE con la quale la società ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore a seguito dell'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile (prot. N.814/2025 del 11.01.2025) e conseguente determinazione della Regione Calabria (prot. N.16683 del 11.01.2025) con livelli di allertamento Arancione;

Accertato che è stata inviata l'invocata causa di forza maggiore alla controparte;

Ritenuto di poter accogliere l'invocata richiesta di causa di forza maggiore della società ASD DIAMANTE CASELLI PASCALE;

Visti gli artt.53 e 55 NOIF e 10 del CGS;

delibera

2) disporre la ripetizione della gara e la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 12/ 1/2025

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILIPPELLI GIADA (PIANETTE FUTSAL 2023)

SCORNAIENCHI DEBORA (PIANETTE FUTSAL 2023)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

CERAVOLO GIUSY (REAL KRIMISA)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 30 GENNAIO 2025 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE A2 ELITE – A2 – B MASCHILE E UNDER 19 MASCHILE E PER LE FASI NAZIONALI DI QUALIFICAZIONE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE E FEMMINILE, ORGANIZZATE DALLA DIVISIONE CALCIO A 5, stagione sportiva 2024/2025

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Calcio a 5 avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della Divisione e alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, relativi alle gare della Fase di Qualificazione della Coppa Italia di Calcio a 5 Serie A2 Elite – A2 – B Maschile e Under 19 Maschile e per le Fasi Nazionali di qualificazione della Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile, organizzate dalla Divisione Calcio a 5, stagione sportiva 2024/2025;
- ritenuto che il Calendario di dette gare impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti di Giustizia Sportiva, al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), 67 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati dalla data del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza presso il Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente alla controparte, unitamente al contributo, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo in cui si è svolta la gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del secondo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui devono essere depositate le eventuali controdeduzioni al Giudice Sportivo con atto da trasmettere alla società ricorrente in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del quarto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva come di seguito indicato:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello della pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero entro tre giorni dalla ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato entro due giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 7 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato entro un giorno prima della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro cinque giorni dalla adozione del dispositivo.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;

- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2° CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – (Stagione Sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2024/2025, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2025/2026;
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE PRIME CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE ULTIME SEI CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime 4 gare del Campionato di Serie C Femminile, alle eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle eventuali gare di spareggio tra le ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores e alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65 e 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o fax, comunque, esser depositato presso il competente organo di giustizia nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



13 gennaio 2025

A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 42

OGGETTO: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si ricorda che l'attività del Museo del Calcio, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), prevede nella corrente stagione sportiva 2024/2025 molteplici iniziative dedicate alle Società Sportive ed ai tesserati, che si elencano di seguito:

- **“Giocare a Coverciano”**: Consente ai ragazzi ed alle ragazze di giocare sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali. Sono inoltre disponibili diversi **percorsi didattici** che rappresentano un'occasione unica per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio;
- **“Parlare e scrivere di sport”**; Progetto formativo che, attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione;
- **“Com'è fatto il calcio”**; Progetto didattico interattivo, incentrato - in parallelo - sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al Museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione;
- **“A Tavola con i Campioni”**; Progetto didattico che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva;
- **“Calcio Education”**; Progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le Psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana;
- **“Storia ed etica del calcio”**; Progetto che analizza l'influenza del calcio a livello geopolitico, antropologico e religioso e la sua diffusione a livello mondiale. Ciascun incontro verrà affrontato con una particolare attenzione agli aspetti valoriali, etici ed educativi dello sport. Durante le lezioni verranno proiettati dei video e proposti degli



esercizi pratici con il pallone a scopo dimostrativo con sottofondo musicale, per sperimentare in chiave ludica a livello individuale e collettivo alcuni concetti espressi nelle lezioni stesse.

Da ultimo si informa che sarà possibile inoltre **visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano**, luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il tour comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo **spogliatoio delle Nazionali azzurre**, la sala stampa, la palestra ed il campo numero 3.

E' possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/> - o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 287 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2025, i seguenti allegati:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali;
- Modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso;
- Modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. – L.N.D. - A.I.A.C.

Accordo collettivo nazionale

per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo

nell'area del dilettantismo

(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021)

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Tecnici richiamati dagli articoli 16 e 54 del Regolamento del Settore Tecnico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Tecnici") e le Associazioni e le Società (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Società") partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dalla F.I.G.C. e dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND"), con la sola eccezione delle figure dei medici sociali e degli operatori sanitari.

1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo per la regolamentazione degli effetti del contratto pluriennale in caso di promozione e conseguente passaggio all'area professionistica;
- il modulo delle Altre Scritture;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle dei minimi federali.
- Modello attestante le somme imponibili già percepite nell'anno solare in corso .
- Modello attestante la fruizione di altri indennizzi in caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva.

1.3 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo instauratisi nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal d.lgs. 36/2021, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC;
- c) tra le parti è sottoscritto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.4 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

ARTICOLO 2

I contratti

2.1 I Tecnici di Società partecipanti ai Campionati di cui all'art. 1.1 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del d. lgs. n. 36/2021.

2.2 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 28 d. lgs. 36/2021, si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in duplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC ed eventualmente del modulo "Altre Scritture" secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Tecnico.

2.3 L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di propria spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

2.4 La nullità del contratto, non imputabile al Tecnico, non produce effetto alcuno sul diritto al compenso del Tecnico stesso per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

2.5 I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della Società, contestualmente alla richiesta di tesseramento, attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.. Perfezionata la richiesta e depositato obbligatoriamente il contratto a

collaborazione coordinata e continuativa o – in alternativa – la dichiarazione di volontarietà della prestazione, la Società ne dà immediata comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.6 Restano fermi gli ulteriori obblighi di deposito del contratto eventualmente previsti dalla normativa federale.

2.7 I Tecnici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

2.8 È consentito alle parti perfezionare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, l'accordo volto a disciplinare gli effetti del contratto in caso di **promozione della società in campionato professionistico**.

2.9 Eventuali **accordi modificativi, novativi ed estintivi**, andranno depositati a cura della Società, con le medesime modalità di cui al precedente comma 5, entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.10 Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal Tecnico entro i 45 giorni successivi a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

2.11 È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un **equo indennizzo** in favore del Tecnico, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale, su istanza del Tecnico, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte del Tecnico di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 3

Attività a contatto con minori

3.1 In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014,

n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

3.2 In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

3.3 Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

3.4 Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi *ex tunc* risolto di diritto.

ARTICOLO 4

Divieto di patti di non concorrenza e di patti di prelazione. Patti di opzione.

4.1 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Tecnico per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Tecnico, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali.

4.2 Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 5

Contratti pluriennali

5.1 In presenza di contratto pluriennale la Società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo sia intervenuta la risoluzione del Contratto. Decorso tale termine, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 15.

5.2 A partire dal giorno successivo all'inizio della Stagione Sportiva, il Tecnico può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non

provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, il Tecnico dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

ARTICOLO 6

Divieto di pattauzioni extracontrattuali

6.1 Le pattauzioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati nelle forme di cui al precedente art. 2, non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 7

Compenso

7.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo convenuto tra il Tecnico e la Società, indicato nel Contratto.

7.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

7.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

7.4 Le Società possono convenire con i Tecnici:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella allegato al presente accordo collettivo, ovvero
- b) altri corrispettivi a titolo di "Premi" che in ogni caso non potranno essere superiori – per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata – al 100 % del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi. Essi possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dall'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel campionato di competenza, dalla conquista di titoli nelle competizioni regionali e/o nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club.

7.5 Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità del

Tecnico. La loro proposizione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

ARTICOLO 8

Pagamento del Compenso e dei Premi

8.1 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.2 Il compenso in parte fissa di cui al precedente art. 7, nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto alternativamente nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto, qualora previsti. La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

8.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal Tecnico dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

8.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per la corresponsione del compenso e dei premi, il Tecnico può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

8.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art.17

ARTICOLO 9

Indennità di trasferta – rimborsi spesa

9.1 In aggiunta alla retribuzione e ai premi, le parti possono eventualmente pattuire – in caso di pluriennale anche per ogni eventuale annualità successiva – somme a titolo di indennità di cui all'Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 o a titolo di rimborso spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

ARTICOLO 10

Obblighi della Società

10.1 Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della

Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società ha l'obbligo di fornire al Tecnico i mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato.

10.2 Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia l'esigenza, è tenuta a mettere a disposizione dei Tecnici appropriati mezzi di trasporto nonché a fornire vitto e alloggio.

10.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al d. lgs. 36/2021 oltre a quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

10.4 In caso di infortunio sportivo, il Tecnico è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente il Tecnico.

10.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Tecnico o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico del Tecnico stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

10.6 Ove il Tecnico non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause **indipendenti dall'attività sportiva**, la Società sarà legittimata a ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze previa quantificazione del competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20. Ove la malattia e/o l'infortunio **dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi** nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al Tecnico le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui il Tecnico, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni del Tecnico, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto di detrarre dal compenso corrisposto al Tecnico nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

10.7 Qualora il Tecnico abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di

Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata, la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

Obblighi del tecnico

11.1 Il Tecnico deve custodire con diligenza gli indumenti nonché i materiali sportivi forniti o messi a disposizione dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

11.2 Il Tecnico, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico delle calciatrici e dei calciatori e ad assicurare la guida tecnica nelle gare della o delle squadre al medesimo affidate.

11.3 Il Tecnico, inoltre, collabora con la Società nel promuovere fra gli atleti e le atlete la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori e delle calciatrici, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano.

11.4 Il Tecnico è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché a fornire esempio di correttezza civile e sportiva alle calciatrici ed ai calciatori.

11.5 I Tecnici sono tenuti ad evitare condotte che possano provocare pregiudizio all'immagine della Società. In caso contrario la Società avrà facoltà di adottare iniziative presso i competenti organi federali, fermi restando i casi in cui sussiste un obbligo di segnalazione alle autorità competenti ai sensi delle normative statali e federali vigenti.

ARTICOLO 12

Mutamento di mansioni

12.1 Il mutamento di mansioni e/o la diversità di incarico nella società potrà avvenire solo a seguito di accordo scritto tra Tecnico e Società.

ARTICOLO 13

Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

13.1 L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e verrà espletato senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto

dei programmi e degli obiettivi sportivi della Società.

13.2 Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni presso le strutture sportive che saranno messe a disposizione dalla Società e, comunque, negli impianti dalla stessa indicati.

13.3 Il Tecnico potrà esercitare eventuali ulteriori attività lavorative, sia di natura autonoma che subordinata, purché le stesse attività lavorative siano compatibili con l'impegno assunto, non limitative dell'attività con la Società e non siano in contrasto con gli interessi della Società nonché con quanto previsto dalla normativa statale e federale.

ARTICOLO 14

Esonero

14.1 È facoltà della Società esonerare il Tecnico dall'incarico conferito e dal rendere le prestazioni oggetto del Contratto.

14.2 L'esonero deve essere comunicato in forma scritta al Tecnico e la relativa comunicazione deve essere depositata presso l'Organo federale competente attraverso il portale servizi F.I.G.C dalla Società entro tre giorni lavorativi dalla data di esonero.

In difetto, il Tecnico potrà produrre la comunicazione scritta dell'esonero alla Divisione, Dipartimento, Comitati e alle articolazioni competenti della LND, a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente, i quali provvederanno entro i sette giorni successivi a darne comunicazione al Settore Tecnico F.I.G.C. che procederà alla registrazione dell'esonero.

14.3 Il Tecnico esonerato potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto dandone comunicazione scritta alla Società a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna ai fini della sua reperibilità. Il Tecnico, per tutta la durata residua del Contratto, dovrà tenersi a disposizione della Società nel caso in cui quest'ultima, previa revoca dell'esonero, ne disponga la sua reintegrazione.

14.4 Il **compenso in parte fissa, alla voce retribuzione**, esclusa l'indennità ex Artt. 51 e 52 del Testo Unico del 22/12/1986 n° 917, dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero. L'eventuale nuovo tesseramento con altra società, nei termini e nei modi consentiti dalle norme federali vigenti, comporterà la risoluzione del contratto dando diritto al Tecnico di percepire esclusivamente il compenso, sopra indicato e maturato sino alla data del nuovo tesseramento.

14.5 I **Premi**, salvo diverso accordo, saranno dovuti limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero ed in proporzione al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

14.6 Il **rimborso delle spese sostenute, alla voce di rimborso per vitto, alloggio, viaggio e**

trasporto, sarà, invece, riconosciuto esclusivamente per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare a far data dall'esonero e/o dimissioni del Tecnico.

ARTICOLO 15

Dimissioni del tecnico

15.1 Le dimissioni del Tecnico devono essere comunicate alla Società ed al Settore Tecnico in forma scritta a mezzo PEC ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

15.2 Il Tecnico dimissionario ha diritto esclusivamente al compenso ed al rimborso delle spese sostenute maturati sino alla data delle dimissioni.

ARTICOLO 16

Clausola risolutiva

16.1 Il Tecnico e la Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 24, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

16.2 La risoluzione viene disposta con lodo costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto.

16.3 Costituiscono **gravi violazioni del contratto di lavoro** in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui agli artt. 7 e 8, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di comunicazione di messa in mora inviata alla Società via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente essere inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra della Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo alla Società, di fornire al Tecnico mezzi adeguati e a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 10 se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- l'ingerenza della Società volta ad esautorare le mansioni del Tecnico nei confronti della squadra da lui guidata e tale da non consentire lo svolgimento utile del proprio lavoro e nonché da apparire pregiudizievole per la stessa immagine del Tecnico;
- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte del Tecnico se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente

che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la commissione, da parte del Tecnico, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, la Società potrà sospendere il Tecnico dall'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte della Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo il Tecnico.

16.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

16.5 La risoluzione del Contratto inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità definitiva all'attività agonistica sportiva del Tecnico certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

16.6 La Società avrà, altresì, diritto di far accertare al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 l'intervenuta risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi codificate nei precedenti artt. 10.6 e 3.4.

ARTICOLO 17

Trattamento in caso di gravidanza e durante il puerperio

17.1 In caso di gravidanza e durante il puerperio, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto di determinare l'inizio e la fine del congedo di maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

17.2 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, in caso di gravidanza e durante il puerperio, hanno facoltà di continuare a prestare la propria attività previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. A fronte delle medesime necessarie autorizzazioni, la Società e il Tecnico potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela della salute della lavoratrice in stato di gravidanza.

17.3 L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, al termine del periodo complessivo di astensione per maternità, avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società,

pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle proprie mansioni fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. L'Allenatrice o la Preparatrice Atletica, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

17.4 La Società potrà tesserare altro Tecnico per sostituire temporaneamente l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica in congedo di maternità. In tal caso, il Contratto del Tecnico assunto in sostituzione si intenderà automaticamente risolto al termine del periodo di congedo, che dovrà essere comunicato dall'Allenatrice o dalla Preparatrice alla Società, al Settore Tecnico ed al Tecnico stesso, anche presso la Società di appartenenza.

17.5 Il Tecnico ingaggiato, successivamente alla risoluzione automatica prevista al punto che precede, avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, in deroga all'articolo 40 del Regolamento Settore Tecnico e all'articolo 38 NOIF.

17.6 In ogni caso, l'Allenatrice o la Preparatrice Atletica hanno diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente pattuita, salvo che il relativo importo sia coperto dall'indennità prevista da Enti Previdenziali; la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in alcun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

17.7 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza.

ARTICOLO 18

Clausola compromissoria

18.1 Visto quanto previsto nell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo - così come instaurato dal 1 luglio 2023 e regolamentato dal predetto provvedimento normativo - sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale costituito secondo le previsioni del relativo Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale allegato al presente accordo. L'arbitrato avrà natura irrituale.

18.2 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla

fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Norma di rinvio

19.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C., unitamente al Regolamento del Settore Tecnico ed ai Protocolli di Intesa tra A.I.A.C. e L.N.D. ad oggi vigenti e quelli successivamente sottoscritti e pubblicati entro il 30 giugno 2025, si intendono richiamati per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 20

Durata

20.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2024/2025 e con scadenza il 30.06.2025, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

20.2 Tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente al 21 febbraio 2024 sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

20.3 I minimi tabellari di cui all'art.1.2 allegati al presente Accordo Collettivo saranno obbligatori solo per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti e depositati nella stagione sportiva 2023/2024 in data successiva al 21 febbraio 2024.

Roma, 01 luglio 2024

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa
(Società – Tecnico)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA
_____, PEC _____, con
sede in _____ rappresentata da
_____ qualifica _____, nel
prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C.
n. _____, qualifica _____, nato/a
_____, il _____, C.F. _____,
domiciliato in _____, mail o pec
_____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione;

ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il

presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal _____ e fino al 30 giugno _____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-4 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto con efficacia retroattiva.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Il Tecnico dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 6) Trattamento economico

6.1) PARTE FISSA - COMPENSO

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

La categoria va indicata soltanto in caso di contratto pluriennale con la previsione di importi differenziati.

6.2) PARTE VARIABILE - PREMI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (FACOLTATIVA)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

6.3) SPESE E INDENNITA' (FACOLTATIVE)

A) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta al compenso in parte fissa, il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio, come indicato in epigrafe, al luogo in cui deve essere esercitata l'attività con la seguente tariffa chilometrica: _____

B) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta al compenso in parte fissa e al rimborso delle spese di cui al punto A):

- Euro _____ (_____)
a titolo di indennità di trasferta ex artt. 50 e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR);
- Euro _____ (_____),
a titolo di rimborso spese documentate per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, relative alle trasferte fuori del territorio comunale.

Per trasferte si intendono gli spostamenti dalla sede abituale in cui si svolge l'attività di cui al presente contratto al luogo della destinazione della trasferta.

La Società provvederà ad applicare sulle somme corrisposte al Tecnico il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine il Tecnico dovrà consegnare alla Società la dichiarazione prevista dalla normativa vigente, secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo, attestante il percepimento / non percepimento di somme imponibili nell'anno solare in corso. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva, il Tecnico sarà tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione redatta secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo in cui dovrà attestare la fruizione o meno di altri indennizzi da parte

dell'INPS e/o dell'INAIL e/o altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro indicando in caso affermativo il relativo importo. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche, il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

Articolo 9) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** (art. 6.1) dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile** (art. 6.2 premi), salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** (art. 6.3) sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori

a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 11) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 12) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento").

Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo, anche in via convenzionale ove l'Accordo Collettivo sia stato disdettato o non prorogato

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;

- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Luogo / data: _____

La Società

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15

Luogo / data: _____

La Società

Il Tecnico

CLAUSOLA PER CONTRATTI TIPO

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Lega Pro, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20__/20__

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20__/20__

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al Tecnico, affinché sia riconosciuta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Tecnico o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 1 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n.
sottoscritto in data tra la Società e il Tecnico sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei
necessari poteri

COGNOME E NOME DEL TECNICO

..... (di seguito il
Tecnico)

Tra la Società e il Tecnico si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano
quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 5 del Contratto Tipo.

Luogo

..... Data

Per la Società

.....

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società
presso la F.I.G.C. entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Tecnico ed alla Società al momento della
stipulazione.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.A.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIAC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

1.4 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

1.5 Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIAC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di arbitro di parte indicati dall'AIAC.

1.6 Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche .

1.7 Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIAC.

1.8 Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.

1.9 Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a)** essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
- d)** essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

3.2 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.A.C., entro 3 giorni feriali dalla scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.

3.3 I Presidenti – nell’ambito della stessa tornata di estrazioni – sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell’urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica in giornata l’avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l’indicazione del ricorso loro assegnato.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l’incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all’Allegato B del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.

3.7 La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell’arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l’onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo arbitro designato della nomina ai fini dell’accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.5 e 3.6.

3.8 Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell’elenco di cui all’art. 1.5, la parte interessata avrà l’onere di nominare il proprio arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIAC e LND.

3.9 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell’ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

a) essere sottoscritta dalla parte con l’indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l’allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;

c) contenere la designazione dell’Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi-ovvero l’indicazione dell’arbitro non ricompreso nell’elenco allegando il suo curriculum vitae.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art.3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.A.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

4.6 Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata l con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente

l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso a cura del suo Presidente ai Presidenti della L.N.D. e dell'A.I.A.C, alla Divisione, ai Dipartimenti ed ai Comitati Regionali che hanno in organico le società alla data della decisione ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d’urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d’urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d’urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l’Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata l con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell’avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l’avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell’Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.

10.5 La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell’acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti

10.6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata l A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all’art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

13.1 Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

14.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

14.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

15.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

15.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrari.

15.3 Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

16.1 Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del codice di procedura civile vigente.

16.3 In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.3.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.A.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'A.I.A.C., in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 100,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 75,00 per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 10.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della LND avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite la medesima procedura di cui all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E

IMPARZIALITA'PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____

Firma _____

TABELLA MINIMO Stagione Sportiva 2024/2025

**COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI LAVORO SPORTIVO
NELL'AREA DEL DILETTANTISMO**

Compenso minimo mensile	€ 150,00 lordi
-------------------------	----------------

Tale compenso minimo mensile avrà decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

AUTODICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____ (C.F. _____)

residente in Via/Piazza _____ n. _____

Cap _____ Città _____ (_____),

in qualità di (barrare la casella interessata):

ALLENATORE **ALTRO TECNICO** **PREPARATORE ATLETICO**

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

DICHIARA

- di aver percepito complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di lavoratore sportivo (art.25 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36) ad eccezione di quella relativa al presente pagamento un importo di euro

- di aver percepito complessivamente per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare in corso in qualità di volontario sportivo (art.29 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36), a decorrere dal 1 giugno 2024, rimborsi forfettari per le spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FIGC per un importo di euro

Luogo e data _____

Firma leggibile

AUTODICHIARAZIONE

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il ____/____/____ (C.F. _____)

residente in Via/Piazza _____ n. _____

Cap _____ Città _____ (_____),

in qualità di (barrare la casella interessata):

ALLENATORE **ALTRO TECNICO** **PREPARATORE ATLETICO**

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.76 del DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale), sotto la propria responsabilità,, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.6 dell' Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

DICHIARA

- Che il mancato svolgimento delle prestazioni sportive per il periodo decorrente dal _____ è dipendente da malattia e/o infortunio riconducibili all'attività sportiva;
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS
- **Alternativa:** Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altri indennizzi da parte dell'INPS per un importo pari ad euro _____
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL
- **Alternativa:** Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altri indennizzi da parte dell'INAIL per un importo pari ad euro _____
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le proprie prestazioni
- **Alternativa:** Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altri indennizzi da parte della società di assicurazioni con la quale la società/associazione sportiva ha stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le proprie prestazioni per un importo pari ad euro _____
- Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **non** ha fruito di altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro

- Alternativa: Che nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, **ha** fruito di altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro per un importo pari ad euro_____

Luogo e data _____

Firma leggibile